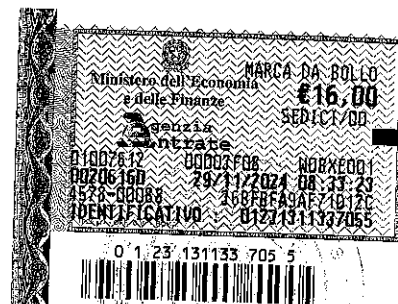


**ASSOCIAZIONE DISTRETTO BIOLOGICO
COLLINE della PIA**

VERBALE ASSEMBLEA DEL 15 11 2024



L'anno 2024 il giorno 15 del mese di novembre alle ore 17.30 presso la sede sociale dell'associazione, sita in località. Gavorrano in Casteani – Centro civico snc in seconda convocazione si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Modifiche dello statuto sociale ai sensi del d.lgs. 36/2021 e del d.lgs. 39/2021 e adozione del nuovo statuto;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti n° 22 associati aventi diritto al voto, compresi gli associati che hanno conferito delega.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. BAIGUINI Adriano, il quale accetta e nominano a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il sig. LUONGO Luca

Il Presidente, rilevato che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto e che il numero dei presenti supera quello richiesto dallo Statuto stesso per la validità dell'Assemblea di prima/seconda convocazione¹, dichiara aperta la seduta. Rileva inoltre che il nuovo statuto si presume noto a tutti i presenti in quanto è stato inviato a tutti gli aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Associazione prende la parola, relazionando sul primo punto all'ordine del giorno² e illustrando sia le ragioni che hanno portato a dover modificare lo statuto secondo quanto previsto dai decreti legislativi 36/2021 e 39/2021, sia le modifiche apportate.

Al termine dell'illustrazione del Presidente prendono la parola il Dott Simone Frediani per aggiungere alcune informazioni specifiche sul contenuto degli articoli dello Statuto; quindi non essendovi richieste di intervento, il Presidente legge gli articoli così come modificati e mette ciascuno di essi in votazione. L'Assemblea approva all'unanimità degli associati presenti e votanti

Il Presidente mette poi in votazione il nuovo statuto sociale, che viene approvato all'unanimità degli associati presenti e votanti e viene allegato al presente atto di cui forma parte integrante

L'Assemblea dà inoltre mandato al Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, chiedendo, laddove previsto, la registrazione in esenzione dalla imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27-bis della Tabella di cui all'allegato B annesso al Dpr 642/1972 e l'esenzione dalla imposta di registro ai sensi dell'articolo 12, comma 2 bis del d.lgs. 36/2021.

Si passa al 2° punto all'ordine del giorno³

Alle ore 19.00 non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

VERSATILE 200,00 REG TO A GROSSETO

IN DATA 25/11/24 IL 28/11/24

C/O Banca Tevere-Ten Et AL N. 2071 MOD. 3

Direzione Provinciale di Grosseto

Ufficio Territoriale di Grosseto



ASSOCIAZIONE DISTRETTO BIOLOGICO COLLINE DELLA PIA

P.IVA 01694560531

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE del 15 Novembre 2024

PRESENTI

SOCIO	Firma
Agricola Campopiano	x delega
Antico Convento Montepozzali	
Az. Agricola Mazzantini	Delega
Azienda Agricola Girasasso	
Azienda Agricola I Campetti	
Azienda Agricola Montegrappa	
Azienda Agricola Turini	
Castello di Albola - Rocca di Montemassi	Delega
Frantoio San Luigi	x delega
Il Sassone di Simona Ceccherini s.s.a	
Maremmalta Società Agricola	
Muralia s.s.a	
Podere Cigli	
Sequerciani Società Agricola	
Soc. Agr. Roscianum S.r.l.	
Soc. Agricola Selvella S.R.L.	
Società Agricola Ampeleia	
Società Agricola Tenuta del Fontino srl	
Tenimenti in Toscana S.R.L.	x delega
Tenuta Casteani società agricola	
Tonini Enzo	
Comune di Gavorrano	x delega
Comune di Massa Marittima	x delega
Comune di Roccastrada	

eghe:

Delegante	Firma delegato

STATUTO

Associazione Distretto Biologico Colline della Pia ETS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Distretto Biologico Colline della Pia ETS", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Gavorrano e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2 (Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo:

- adottare e sostenere ogni iniziativa diretta alla tutela della salute e del benessere degli esseri umani, degli animali, dell'ambiente e alla conservazione della biodiversità;
- promuovere, diffondere e tutelare il metodo di produzione biologico nel campo agricolo, agro-alimentare, zootecnico, forestale, ambientale, artigianale, energetico, come progetto culturale, come modello di gestione sostenibile delle risorse e come scelta necessaria per la sicurezza e la sovranità alimentare;
- promuovere la gestione e la manutenzione con metodo biologico del verde urbano, dei parchi e dei giardini;



- salvaguardare e valorizzare il paesaggio e le aree protette, con interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- favorire la conversione al metodo biologico delle aziende agricole e agro-alimentari;
- valorizzare e salvaguardare le produzioni tipiche e le tradizioni locali;
- promuovere il consumo dei prodotti realizzati con metodo biologico;
- favorire e incentivare la presenza di prodotti biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, nella vendita diretta, negli esercizi commerciali, nelle attività agrituristiche e di accoglienza;
- promuovere e sostenere l'agricoltura sociale;
- creare nella Comunità locale una rete di relazioni attiva e consapevole sui temi del biologico, del consumo consapevole e del mangiar sano;
- stimolare e favorire l'approccio territoriale, anche oltre i confini amministrativi;
- promuovere e favorire, nei settori sopra individuati, la sinergia di azioni congiunte e coordinamento tra attori pubblici e privati

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

rvizi
a e
gro-
a e
che
del
o in
co.
vizi,
arzo
iale
ioni
con
ifiuti
del
o, ai
lare
della

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

- il favorire di forme di aggregazione e le relazioni tra soggetti;
- la promozione e il sostenimento di campagne di informazione e di educazione al consumo;
- attività di formazione, informazione, assistenza, divulgazione e ricerca;
- partecipazione a progetti e bandi indetti da soggetti pubblici e privati;
- stipulazione di accordi, convenzioni, partenariati, protocolli d'intesa;
- organizzazioni di iniziative sociali, corsi, seminari, congressi, conferenze, attività culturali, fiere ed eventi eno-gastronomici, anche per la raccolta di fondi;
- partecipazione a organismi locali, nazionali ed internazionali nel settore;
- collaborazione con istituti scolastici, università, centri di ricerca ed enti pubblici e privati;
- si dota di un Disciplinare che regola le modalità di comportamento degli associati, l'assegnazione e uso del logo e del nome dell'Associazione;
- costituisce commissioni permanenti e temporanee e gruppi di studio;
- l'adozione di regolamenti interni su aspetti specifici;
- la realizzazione di un'ideale ed efficace strategia di comunicazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche, enti di qualsiasi natura, sia privata che pubblica, comprese, a mero titolo indicativo e non esaustivo, aziende, associazioni, fondazioni che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; nel caso in cui l'associato sia una persona giuridica, è necessario indicare la denominazione, sede, codice fiscale, p.iva, generalità del legale rappresentante o di chi ne esercita le funzioni, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti nel Regolamento interno;

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali e/o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quando l'Organo di amministrazione delibera riguardo al recesso stesso.



L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro mese di aprile di ciascun anno.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea;

l'Organo di amministrazione *(denominato anche Consiglio Direttivo)*;

il Presidente;

il vice-Presidente;

il Tesoriere

l'Organo di controllo, ove nominato.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Al fine della convocazione dell'Assemblea possono essere utilizzati anche mezzi telematici, quali la PEC.

à di
ento
ili e
non
ese,
ciato
scun
ritta,
e del
irizzo
sono

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea in tutti i casi è validamente costituita qualora in presenza di maggioranza formale (almeno il 51%) da parte delle aziende biologiche che aderiscono al Distretto, nel rispetto di quanto previsto ai punti precedenti e come previsto dall'art. 4 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare e delle Foreste del 28 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale al nr. 47 del 24 febbraio 2023.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto è richiesta la presenza di almeno la metà degli iscritti più uno ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti per le modifiche statutarie.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è richiesta la presenza di almeno la metà degli iscritti più uno ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli iscritti più uno ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti per la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

ART. 8 **(Organo di amministrazione – Consiglio Direttivo)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti per 3 mandati.

L'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare e delle Foreste del 28 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale al nr. 47 del 24 febbraio 2023, dal momento che anche all'interno dell'Organo di amministrazione dovrà essere garantita la maggioranza dei componenti a favore dei rappresentanti delle aziende biologiche.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo. Al fine della convocazione dell'Organo di amministrazione possono essere utilizzati anche mezzi telematici, quali la PEC.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri e all'interno di questi dovrà comunque essere garantita la maggioranza dei voti a favore dei rappresentanti le aziende biologiche che aderiscono al Distretto, eletti all'interno dell'Organo di amministrazione.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, quello espresso dal Presidente vale doppio.

Si può prevedere l'intervento all'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



ART. 9
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre

compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali,

proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno fino al trentuno dicembre del medesimo anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16 **(Libri)**

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

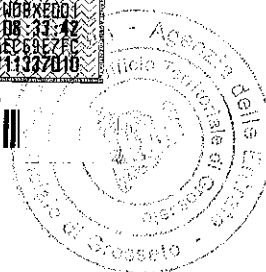
ART. 18
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

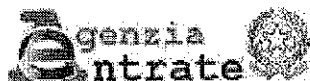
ART. 19
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



VERSATI € 200,00 REG TO A GROSSETO
IN DATA 25/11/24 II. 28/11/24
c/o Buco Tuo - Ten Et AL N. 2071 MOD. 3

Direzione Provinciale di Grosseto
Ufficio Territoriale di Grosseto



DIREZIONE PROVINCIALE DI: GROSSETO

UFFICIO TERRITORIALE DI: GROSSETO

Registrazione di Atto Privato

Il 29/11/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZN, serie 3, numero 2071

data di stipula: 15/11/2024

ident.vo telematico: TZN24L002071000DD per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI,

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

01694560531				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F23



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

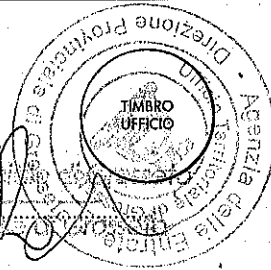
CODICE FISCALE 01694560531	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE DISTRETTO BIOLOGICO COLLINE DELLA PIA ETS		
TIPO ATTIVITA' 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO LOCALITA' CASTEANI C/O CENTRO CIVIC		
C.A.P. 58023	COMUNE GAVORRANO	PROV. GR

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE BGNDRN57B21H736K	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE BAIGUINI ADRIANO	

DATA 29/11/2024

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT GROSSETO

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPGR UT GROSSETO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2071
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 15/11/2024 REGISTRATO IL 29/11/2024
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002071

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 01694560531 ASSOCIAZIONE DISTRETTO BIOLOGICO
 ID. TELEMATICO: TZN24L002071000DD

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 01694560531

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
 N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE
 1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
 VALORE DICHIARATO : 0,00
 DANTI CAUSA SOGGETTI: 1